

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28930-responsabilit-per-danno-erariale-indiretto-importo-da-addebitare-alla-singola-persona-responsabile-al-netto-di-quanto-pagato-dell-assicurazione-l-evento-dannoso-subito-dall-ente-e-consistente-nel>

Autore: Lazzini Sonia

Responsabilità per danno erariale indiretto: importo da addebitare alla singola persona responsabile al netto di quanto pagato dell'assicurazione: l'evento dannoso subito dall'Ente e consistente nel detrimento patrimoniale seguito all'esborso pecuniario,

Corte Conti Lazio, 12.01.2010 n. 36

Responsabilità per danno erariale *indiretto*: importo da addebitare alla singola persona responsabile al netto di quanto pagato dell'assicurazione: l'evento dannoso subito dall'Ente e consistente nel detrimento patrimoniale seguito all'esborso pecuniario, infatti, è chiaramente riconducibile alla condotta della convenuta presa in esame nella sentenza di condanna al risarcimento emessa dall'A.G.O..

Conclusivamente, si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi integranti la responsabilità amministrativa e, segnatamente, il danno erariale, il rapporto di servizio tra la convenuta e l'ente danneggiato, il nesso di causalità tra la condotta tenuta e i danni subiti dall'ente e, infine, l'elemento soggettivo della colpa grave. Con riferimento alla quota di danno da attribuire alla convenuta, il Collegio, riconosciuta la sussistenza di un fattore concausale, ritiene conforme ad equità determinarla nella misura di 1/6 del valore totale del danno subito dall'ente e, cioè, in euro 270.267,24. (speriamo sia assicurata!_n.d.r.)

il giudizio civile di risarcimento e quello di responsabilità amministrativa per danno erariale si muovono su piani distinti, sia perché finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perché diversi sono i parametri normativi di riferimento: in sostanza, la responsabilità civile e quella amministrativa-contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto evento (lesioni irreversibili gravemente invalidanti alla minore) si fondano su presupposti e struttura affatto diversi.

Al riguardo, occorre ricordare come la Corte dei conti sia il "giudice naturale delle controversie nelle materie di contabilità pubblica" (v. Cass. SS.UU. n. 22059/2007), tra le quali si annoverano le controversie relative ai "rapporti interni tra ente pubblico e suo dipendente, coobbligati in solido tra loro, nei casi - come in quello all'esame - di preventiva escussione dell'ente medesimo, da parte del terzo danneggiato" (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 600 del 26.10.2009).

Connota siffatta giurisdizione esclusiva della Corte dei conti l'autonomia di valutazione dei fatti accertati nel giudizio risarcitorio civile, in ragione della diversità dei piani sui quali si svolgono il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativo contabile, attenendo il primo ai rapporti esterni, tra la P.A. - impersonalmente intesa - ed il privato danneggiato, ed il secondo ai rapporti interni, tra la P.A. medesima ed il suo dipendente, (cfr. Sez. I[^] Cont. n. 679/1986);_ diversità della natura del tipo di responsabilità oggetto dei predetti giudizi, attenendo il primo alla responsabilità extracontrattuale, ed il secondo alla responsabilità contrattuale (cfr. Sez. II[^] Cont. N. 107/1972);_ diversità dei doveri violati, oggetto specifico dell'accertamento dei ripetuti giudizi, attenendo il primo alla violazione del generale dovere di *neminem laedere*, ed il secondo alla violazione dei particolari doveri di servizio, propri del convenuto innanzi a questa Corte (cfr. SS.RR. n. 516-A/1986)

Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha, da sempre, escluso che "la sentenza pronunciata nel procedimento civile per il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato nei confronti della P.A., (abbia) efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, avanti alla Corte dei conti, ancorché al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipendente, autore del fatto lesivo, convenuto in solido con l'Amministrazione" (cfr. SS.RR. n. 114-A/1971).

La Corte dei conti, quindi, può valutare autonomamente i fatti accertati nel processo civile, proprio perché le sentenze di condanna a carico della P.A. "non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità", così che "il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi, (quali) prove testimoniali, consulenze (ecc.), utili a formare il proprio convincimento" (cfr., tra le più recenti, Sez. III[^] Centr. App. n. 623/2005 e, in termini, Sez. I[^] centr. App. n. 387-/2002).

La vicenda concerne un'ipotesi di danno erariale segnalato dall'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo dopo aver provveduto a risarcire i genitori per i gravissimi danni permanenti (invalidità almeno pari all'80%) subiti dalla figlia al momento del parto e da ricollegarsi al colposo ritardo con cui i sanitari avevano eseguito un parto cesareo da disporsi, invece, in via di massima urgenza. Il risarcimento liquidato dalla predetta ASL (detratto l'ammontare pagato direttamente ai danneggiati dall'assicurazione) e pari a euro 1.621.603,45 è considerato dall'organo requirente danno erariale addebitabile al primario pro tempore (deceduto) del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Tarquinia (VT) ed al suo aiuto, attuale convenuta. La responsabilità della convenuta e del primario emergerebbe, come precisato dalla perizia collegiale, dal ritardo con il quale veniva eseguito il taglio cesareo -avvenuto solo alle ore 21,22 del 17 gennaio 1994- nonostante che il tracciato cardiocografico effettuato alle ore 18,30 dello stesso giorno già manifestava l'esistenza di uno stato di sofferenza fetale, per la qual cosa la paziente era stata immediatamente ricoverata e sottoposta alle ore 19,45 all'ulteriore esame di amnioscopia che confermava gli esiti del precedente esame. L'organo requirente ritiene che l'aiuto primario debba rispondere del contestato danno erariale nei limiti di un terzo (pari a euro 540.534,38) essendo evidenti le corresponsabilità sia del primario (deceduto) che della divisione ostetrico-ginecologica di Tarquinia.

Qual è il parere dell'adito giudice della Corte dei Conti?

Preliminarmente si ritiene si esamini l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della convenuta sull'assunto della mancanza di un danno erariale definitivamente accertato e di insussistenza di un giudicato in ordine alla presunta responsabilità della convenuta, cui ha fatto seguito la richiesta di sospensione del giudizio. In particolare, si sostiene che essendo pendente il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di impugnativa della sentenza della Corte di Appello di Roma, non esisterebbe alcun giudicato dell'A.G.O. che abbia accertato definitivamente una responsabilità dell'odierna convenuta e che abbia definitivamente condannato al pagamento del risarcimento del danno l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

L'eccezione è infondata e, conseguentemente, la richiesta di sospensione del giudizio non è meritevole di accoglimento.

Per altro verso, occorre evidenziare che il danno rilevante ai fini dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile deve essere certo (cioè il depauperamento patrimoniale deve essersi verificato), attuale (nel senso che deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione) ed effettivo (cioè il pregiudizio finanziario - patrimoniale non deve essere semplicemente ipotetico), ma non necessariamente anche definitivo (Sez. III centrale, 30 luglio 2002, n.265).

Orbene, nel caso in esame si riscontrano i richiamati requisiti del danno avendo l'Ente già subito il pregiudizio patrimoniale determinato dal risarcimento eseguito in favore dei danneggiati a seguito dell'esito sfavorevole in primo ed in secondo grado della controversia civile. L'alea, peraltro, modesta sull'esito definitivo della controversia per la pendenza del giudizio presso la Corte di cassazione, non si riflette sui requisiti di attualità, certezza ed effettività che il danno emerso presenta.

La difesa della convenuta ha, altresì, formulato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per inconfigurabilità di dolo o colpa grave. L'eccezione è basata sull'assunto che nell'atto di citazione prodotto dalla Procura attrice con riferimento alla condotta della dott.ssa W. non sarebbe adombrata un'ipotesi di dolo né di colpa grave e ciò in violazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, che limita la responsabilità amministrativa ai fatti commessi in presenza di siffatto elemento soggettivo.

L'eccezione è infondata e come tale va respinta.

Il Collegio rileva, infatti, che il Pubblico Ministero nell'atto di citazione ha ben posto in evidenza, con riferimento alla condotta tenuta dalla convenuta nella vicenda, tutta una serie di aspetti che concorrono a ritenerla connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave. In particolare, è stata contestata la mancanza di tempestività nell'avvisare il primario dell'emergenza in atto, e, la decisione di attendere l'arrivo del medesimo senza intervenire direttamente -nonostante l'urgenza del caso lo richiedesse- e la

convenuta fosse in possesso della qualifica professionale per eseguire l'intervento chirurgico di parto cesareo.

In tal senso, la Procura attrice ha osservato che pur avendo il primario, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969 n.18 in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, il diritto di intervenire direttamente e di decidere di provvedere alla cura del caso personalmente dopo essere informato dall'aiuto, quest'ultimo non può restare inerte in attesa del primario, in quanto è titolare di un'autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente e deve procedere all'intervento quando questo sia a suo giudizio non ulteriormente procrastinabile.

Non può, quindi, ritenersi da quanto esposto nell'atto di citazione che sia ipotizzata una condotta scevra da colpa grave.

Non meritevole di accoglimento è ritenuta, infine, la richiesta di consulenza tecnica contabile per accertare l'ammontare delle somme dovute dall'Azienda in esecuzione della sentenza n.430/2003 del Tribunale di Civitavecchia, detratto l'ammontare del massimale assicurativo. Il Collegio, infatti, osserva che la correttezza dei conteggi effettuati dalla ASL in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa dall'A.G.O. esula dall'ambito di cognizione del presente giudizio ove questo Giudice è chiamato a pronunciarsi sul danno erariale indiretto emerso nella vicenda e coincidente con il detrimento patrimoniale effettivo subito dall'Ente. L'eventuale erroneità dei conteggi effettuati in esecuzione della sentenza del giudice ordinario, invece, quale notizia damni dovrebbe costituire oggetto di informativa alla competente Procura della Corte dei conti.

L'essenza della responsabilità colposa è sintetizzabile nel riferimento alla prevedibilità dell'evento lesivo e alla sua prevenibilità attraverso l'osservanza della regola cautelare violata. In applicazione del citato assunto, può essere ascritto all'autore a titolo di colpa grave non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva, ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva. Da ciò consegue che l'accertamento relativo ad una fattispecie colposa presenta ineluttabilmente una dimensione ipotetica connessa alla verifica - logicamente successiva a quella già svolta concernente la sussistenza del rapporto causale e affermata alla luce degli esiti delle perizie consulenziali- della evitabilità dell'evento in presenza di una condotta in linea con la regola cautelare.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 36 del 12 gennaio 2010 emessa dal Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

SENT. N. 36/2010

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati:

dott. Mario RISTUCCIA	Presidente
dott. Stefano PERRI	Consigliere
dott. Giuseppe DI BENEDETTO	Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 68789 del registro di segreteria della Sezione, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, con atto di citazione in giudizio depositata in data 7 ottobre 2008, nei confronti della dott.ssa Patricia Susan W., nata negli Stati Uniti d'America il 14.02.1951 e residente in Roma alla via R. Gigliotti n. 128, elettivamente domiciliata in Roma, in Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'Avv. Pierfilippo COLETTI che la rappresenta e difende;

Visti l'atto l'introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2009, con l'assistenza del segretario Ernestina BARBONE, il relatore referendario Giuseppe Di BENEDETTO, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Rosa FRANCAVIGLIA, l'Avv. Pierfilippo COLETTI in difesa della convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 7 ottobre 2008, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio la dott.ssa Patricia Susan W., per sentirla condannare in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo al pagamento della somma di euro 540.534,48, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quest'ultime in favore dello Stato.

La vicenda concerne un'ipotesi di danno erariale segnalato dall'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo dopo aver provveduto a risarcire i genitori per i gravissimi danni permanenti (invalidità almeno pari all'80%) subiti dalla figlia al momento del parto e da ricollegarsi al colposo ritardo con cui i sanitari avevano eseguito un parto cesareo da disporsi, invece, in via di massima urgenza.

Il risarcimento liquidato dalla predetta ASL (detratto l'ammontare pagato direttamente ai danneggiati dall'assicurazione R C Zurigo) e pari a euro 1.621.603,45 è considerato dall'organo requirente danno erariale addebitabile al primario pro tempore (deceduto) del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Tarquinia (VT) ed al suo aiuto dott.ssa Patricia Susan W..

In relazione ai fatti descritti, la Procura regionale ha emesso in data 12 maggio 2008 nei confronti della dott.ssa Patricia Susan W. l'invito a dedurre di cui all'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, e le deduzioni dalla stessa presentate non sono state ritenute sufficienti a superare le contestazioni mosse.

Ad avviso della Procura i fatti contestati e le relative responsabilità sono confermati sia dalla C.T.U. che dal giudicato civile di primo e secondo grado. In particolare, dalla relazione medico-legale di C.T.U., disposta dal Tribunale di Civitavecchia, emergeva che *".....in rapporto al momento della diagnosticabilità di una condizione ipossico-ischemica e della tempestiva decisione di procedere ad un parto mediante taglio cesareo, si verificò un apprezzabile ed ingiustificabile ritardo nell'effettuazione dell'intervento stesso...non vi è dubbio che il ritardo nell'espletamento del parto mediante taglio cesareo abbia influito in modo determinante a cagionare il danno cerebrale sofferto dalla minore e le conseguenze a carattere permanente ora riscontrabili..."*.

La responsabilità della convenuta e del primario emergerebbe, come precisato dalla perizia collegiale, dal ritardo con il quale veniva eseguito il taglio cesareo -avvenuto solo alle ore 21,22 del 17 gennaio 1994- nonostante che il tracciato cardiocografico effettuato alle ore 18,30 dello stesso giorno già manifestava l'esistenza di uno stato di sofferenza fetale, per la qual cosa la paziente era stata immediatamente ricoverata e sottoposta alle ore 19,45 all'ulteriore esame di amnioscopia che confermava gli esiti del precedente esame.

L'organo requirente ritiene che la dott.ssa Patricia Susan W. debba rispondere del contestato danno erariale nei limiti di un terzo (pari a euro 540.534,38) essendo evidenti le corresponsabilità sia del primario (deceduto) che della divisione ostetrico-ginecologica di Tarquinia.

La convenuta si è costituita in giudizio con l'assistenza ed il patrocinio dell'avv. Pierfilippo COLETTI che ha depositato in data 1 ottobre 2009 memoria difensiva e numerosi allegati.

La difesa della convenuta ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda attrice per la mancanza di un danno erariale definitivamente accertato chiedendo la sospensione del giudizio, l'insussistenza di un giudicato in ordine alla presunta responsabilità della convenuta, l'inaammissibilità della domanda attrice per inconfigurabilità di dolo o colpa grave, nel merito sostenuto l'assenza di un nesso causale fra i presunti ritardi nell'effettuazione del parto cesareo e le gravi patologie del minore, nonché, in subordine, l'insussistenza di responsabilità della convenuta per interruzione del nesso di causalità, quale ulteriore subordinata la quantificazione del concorso in misura inferiore ad 1/3 del danno e, infine, richiesto l'applicazione del potere riduttivo. Si contesta, peraltro, la quantificazione del danno risarcito dall'ASL (complessivi euro 2.137.603,45 di cui 516.000,00 pagati dall'assicuratore R.C. Zurigo Assicurazioni) ritenendo che il corretto conteggio del danno da risarcire come indicato dalla sentenza n.430/03 del Tribunale di Civitavecchia porti alla cifra di 985.000,29 (complessivi euro 1.501.003,29 meno l'importo di euro 516.000,00 pagato dall'assicurazione relativamente al quale si contesta la mancata rivalutazione del massimale) con conseguente riduzione della quota di danno da addebitare alla convenuta.

La difesa della convenuta richiede, inoltre, l'ammissione di:

- • prova testimoniale su specifici capitoli (un primo riguardante il numero telefonico fornito dal primario del reparto di ginecologia ed ostetricia quale sua reperibilità, un secondo concernente l'esame amnioscopico che sarebbe stato disposto a seguito di indicazioni in tal senso impartite telefonicamente dal medesimo primario) indicandone i testi;
- • consulenza tecnica di ufficio medico-legale sul quesito se dal tracciato del 14.01.1994 riguardante la partoriente risulti comunque che a quella data fosse presente una sofferenza fetale protrattasi sino a tutto il 17.01.1994 e se tale preesistente e protratta sofferenza fetale sia la causa delle menomazioni subite dalla minore;

- • consulenza tecnica contabile per accertare l'ammontare delle somme dovute dall'Azienda in esecuzione della sentenza n.430/2003 del Tribunale di Civitavecchia, detratto l'ammontare del massimale assicurativo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale, per il danno subito dall'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo a seguito del risarcimento pari a euro 1.621.603,45 (detratto l'ammontare pagato direttamente ai danneggiati dall'assicurazione R C Zurigo) cui è stata condannata per le gravissime lesioni permanenti (invalidità almeno pari all'80%) subite da una nascita e da ricollegarsi al colposo ritardo con cui i sanitari avevano eseguito un parto cesareo da disporsi, invece, in via di massima urgenza.

1. Preliminarmente si ritiene si esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della convenuta sull'assunto della mancanza di un danno erariale definitivamente accertato e di insussistenza di un giudicato in ordine alla presunta responsabilità della convenuta, cui ha fatto seguito la richiesta di sospensione del giudizio. In particolare, si sostiene che essendo pendente il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di impugnativa della sentenza della Corte di Appello di Roma, non esisterebbe alcun giudicato dell'A.G.O. che abbia accertato definitivamente una responsabilità dell'odierna convenuta e che abbia definitivamente condannato al pagamento del risarcimento del danno l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

L'eccezione è infondata e, conseguentemente, la richiesta di sospensione del giudizio non è meritevole di accoglimento.

Al riguardo, occorre ricordare come la Corte dei conti sia il "*giudice naturale delle controversie nelle materie di contabilità pubblica*" (v. Cass. SS.UU. n. 22059/2007), tra le quali si annoverano le controversie relative ai "*rapporti interni tra ente pubblico e suo dipendente, coobbligati in solido tra loro, nei casi - come in quello all'esame - di preventiva escussione dell'ente medesimo, da parte del terzo danneggiato*" (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 600 del 26.10.2009).

Connota siffatta giurisdizione esclusiva della Corte dei conti l'autonomia di valutazione dei fatti accertati nel giudizio risarcitorio civile, in ragione della:

- • diversità dei piani sui quali si svolgono il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativo contabile, attenendo il primo ai rapporti esterni, tra la P.A. - impersonalmente intesa - ed il privato danneggiato, ed il secondo ai rapporti interni, tra la P.A. medesima ed il suo dipendente, (cfr. Sez. I[^] Cont. n. 679/1986);
- • diversità della natura del tipo di responsabilità oggetto dei predetti giudizi, attenendo il primo alla responsabilità extracontrattuale, ed il secondo alla responsabilità contrattuale (cfr. Sez. II[^] Cont. N. 107/1972);
- • diversità dei doveri violati, oggetto specifico dell'accertamento dei ripetuti giudizi, attenendo il primo alla violazione del generale dovere di *neminem laedere*, ed il secondo alla violazione dei particolari doveri di servizio, propri del convenuto innanzi a questa Corte (cfr. SS.RR. n. 516-A/1986).

Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha, da sempre, escluso che *"la sentenza pronunciata nel procedimento civile per il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato nei confronti della P.A., (abbia) efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, avanti alla Corte dei conti, ancorché al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipendente, autore del fatto lesivo, convenuto in solido con l'Amministrazione"* (cfr. SS.RR. n. 114-A/1971).

La Corte dei conti, quindi, può valutare autonomamente i fatti accertati nel processo civile, proprio perché le sentenze di condanna a carico della P.A. *"non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità"*, così che *"il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi, (quali) prove testimoniali, consulenze (ecc.), utili a formare il proprio convincimento"* (cfr., tra le più recenti, Sez. III[^] Centr. App. n. 623/2005 e, in termini, Sez. I[^] centr. App. n. 387-/2002).

L'assenza di un giudicato dell'A.G.O. connotato da definitività, pertanto, non può rappresentare un elemento ostativo alla prosecuzione del giudizio di responsabilità amministrativa.

Per altro verso, occorre evidenziare che il danno rilevante ai fini dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile deve essere certo (cioè il depauperamento patrimoniale deve essersi verificato), attuale (nel senso che deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione) ed effettivo (cioè il pregiudizio finanziario - patrimoniale non deve essere semplicemente ipotetico), ma non necessariamente anche definitivo (Sez. III centrale, 30 luglio 2002, n.265).

Orbene, nel caso in esame si riscontrano i richiamati requisiti del danno avendo l'Ente già subito il pregiudizio patrimoniale determinato dal risarcimento eseguito in favore dei danneggiati a seguito dell'esito sfavorevole in primo ed in secondo grado della controversia civile. L'alea, peraltro, modesta sull'esito definitivo della controversia per la pendenza del giudizio presso la Corte di cassazione, non si riflette sui requisiti di attualità, certezza ed effettività che il danno emerso presenta.

2. La difesa della convenuta ha, altresì, formulato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per inconfigurabilità di dolo o colpa grave. L'eccezione è basata sull'assunto che nell'atto di citazione prodotto dalla Procura attrice con riferimento alla condotta della dott.ssa W. non sarebbe adombrata un'ipotesi di dolo né di colpa grave e ciò in violazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, che limita la responsabilità amministrativa ai fatti commessi in presenza di siffatto elemento soggettivo.

L'eccezione è infondata e come tale va respinta.

Il Collegio rileva, infatti, che il Pubblico Ministero nell'atto di citazione ha ben posto in evidenza, con riferimento alla condotta tenuta dalla convenuta nella vicenda, tutta una serie di aspetti che concorrono a ritenerla connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave. In particolare, è stata contestata la mancanza di tempestività nell'avvisare il primario dell'emergenza in atto, e, la decisione di attendere l'arrivo del medesimo senza intervenire direttamente -nonostante l'urgenza del caso lo richiedesse- e la convenuta fosse in possesso della qualifica professionale per eseguire l'intervento chirurgico di parto cesareo.

In tal senso, la Procura attrice ha osservato che pur avendo il primario, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969 n.18 in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, il diritto di intervenire direttamente e di decidere di provvedere alla cura del caso personalmente dopo essere informato dall'aiuto, quest'ultimo non può restare inerte in attesa del primario, in quanto è titolare di un'autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente e deve procedere all'intervento quando questo sia a suo giudizio non ulteriormente procrastinabile.

Non può, quindi, ritenersi da quanto esposto nell'atto di citazione che sia ipotizzata una condotta scevra da colpa grave.

3. La difesa della convenuta ha, inoltre, formulato la richiesta di vari approfondimenti istruttori ritenuti tutti dal Collegio non meritevoli di accoglimento, giacché, non necessari né utili ai fini del decidere.

a) In particolare, è stata richiesta l'ammissione di prova testimoniale su specifici capitoli e, segnatamente:

- • un primo, riguardante il numero telefonico fornito quale sua reperibilità dal primario del reparto di ginecologia ed ostetricia;
- • un secondo, finalizzato ad appurare chi dei due medici (primario o aiuto) avesse disposto l'effettuazione dell'esame amnioscopico.

Al riguardo, si osserva che non appare utile il primo capitolo giacché riguarda fatti già giudiziariamente accertati in sede civile e liberamente valutabili da questo Giudice, né il secondo in considerazione che la circostanza se l'ulteriore esame di amnioscopia (avvenuto un'ora dopo circa il tracciato cardiocografico effettuato alle ore 18,30 del 17 gennaio 1994 che aveva svelato lo stato di sofferenza fetale) fosse stato indicato dal primario, ovvero, deciso dalla convenuta appare ininfluenza rispetto al contestato ritardo con il quale veniva praticato il taglio cesareo avvenuto solo alle ore 21,22 dello stesso giorno.

b) Parimente non utile è ritenuta dal Collegio la richiesta di consulenza tecnica di ufficio medico-legale sul tracciato del 14.01.1994 riguardante la partorienta per rispondere al quesito se risulti comunque che a quella data fosse presente una sofferenza fetale

protrattasi sino a tutto il 17.01.1994 e se tale preesistente e protratta sofferenza fetale sia la causa delle menomazioni subite dalla minore. Occorre, infatti, considerare come al riguardo sia già stato acquisito corposo materiale probatorio versato in atti -ivi incluso le relazioni dei CTU di parte convenuta- che risulta ampiamente soddisfacente rendendo ultroneo l'espletamento di prove costituenti.

c) Non meritevole di accoglimento è ritenuta, infine, la richiesta di consulenza tecnica contabile per accertare l'ammontare delle somme dovute dall'Azienda in esecuzione della sentenza n.430/2003 del Tribunale di Civitavecchia, detratto l'ammontare del massimale assicurativo. Il Collegio, infatti, osserva che la correttezza dei conteggi effettuati dalla ASL in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa dall'A.G.O. esula dall'ambito di cognizione del presente giudizio ove questo Giudice è chiamato a pronunciarsi sul danno erariale indiretto emerso nella vicenda e coincidente con il detrimento patrimoniale effettivo subito dall'Ente. L'eventuale erroneità dei conteggi effettuati in esecuzione della sentenza del giudice ordinario, invece, quale *notitia damni* dovrebbe costituire oggetto di informativa alla competente Procura della Corte dei conti.

4. Nel merito, il patrono della convenuta ha sostenuto l'assenza del nesso causale fra i ritardi lamentati nell'effettuazione del parto cesareo e le gravi patologie di cui è affetta la minore. La difesa assume, peraltro, che la relazione dei CTU -con riferimento al momento in cui era da ritenere insorto lo stato critico poi manifesto al controllo del giorno 17.01.1994- presenta aspetti di intrinseca contraddittorietà. In particolare, si evidenzia che mentre nel corpo della relazione consulenziale i CTU affermano "*benchè sia possibile ipotizzare che la suddetta sofferenza ipossico-ischemica cerebrale fosse insorta già da alcuni giorni prima della nascita, le caratteristiche dei tracciati cardiocografici del 10 e del 14.01.1994 non consentono....di comprovare con certezza tale ipotesi*" concludono, poi, ad avviso della difesa, in modo non coerente ritenendo che "*.....non vi è dubbio che il ritardo nello espletamento del parto mediante taglio cesareo abbia influito in maniera determinante a cagionare il danno cerebrale sofferto dalla minor e le conseguenze a carattere permanente ora riscontrabili*".

Tale conclusione appare, secondo la difesa, ancor più apodittica ed immotivata alla luce di quanto indicato nelle osservazioni critiche alla relazione dei CTU redatte dai consulenti di parte, che evidenziano come il dato scientifico di una sofferenza ischemico cerebrale insorta già alcuni giorni prima del 17.01.1994 si possa desumere dal tracciato cardiocografico del giorno 14.01.1994, in relazione alle evidenti alterazioni del tracciato stesso, nonché, dal *"dato di laboratorio di un ridotto valore dell'estrolio (E3) nella gestante"* significante una insufficienza placentare cronica. Nel senso indicato, a parere del consulente di parte, depone anche il basso peso neonatale alla nascita (2.820 gr.) espressivo di un accrescimento che non si era *"svolto secondo criteri di normalità"*. Con riferimento, poi, al tracciato cardiocografico del 17.01.199, le sue caratteristiche sono ritenute dal consulente di parte tipiche di una sofferenza fetale cronica.

Dello stesso segno anche le conclusioni del consulente di parte incaricato dal primario, il quale nelle note critiche alla CTU ha evidenziato *" Va comunque ribadito che il quadro che si è presentato ai sanitari dell'Ospedale di Tarquinia il giorno 17 gennaio deve essere inteso come corrispondente ad una sofferenza fetale già in atto da tempo imprecisato, che, per le caratteristiche del danno cerebrale, documentate successivamente, può farsi risalire senz'altro ad un tempo anteriore al momento in cui la paziente si è presentata a visita alle ore 18 circa del 17 gennaio. L'esistenza delle anomalie della frequenza cardiaca fetale, le decelerazioni tardive, il liquido amniotico "fortemente" tinto, sono tutti elementi che testimoniano una sofferenza preesistente."*

4.1 Preliminarmente, occorre rilevare come nelle fattispecie di danno erariale indiretto il nesso di causalità debba intercorrere tra il danno subito dall'Ente pubblico e la condotta dell'agente (e non tra quest'ultima e i danni subiti dalla minore) e, inteso in tal senso, non pare dubitabile che rispetto al caso in esame esso sia sussistente. L'evento dannoso subito dall'Ente e consistente nel detrimento patrimoniale seguito all'esborso pecuniario, infatti, è chiaramente riconducibile alla condotta della convenuta presa in esame nella sentenza di condanna al risarcimento emessa dall'A.G.O..

Il riferire, invece, come pure sembra faccia la difesa, il nesso causale ai danni arrecati alla minore, conduce ad un errore prospettico, giacché nel presente giudizio il dipendente è convenuto per il danno cagionato all'Ente di appartenenza e la sua obbligazione trova fondamento e disciplina nelle norme di cui allo specifico ordinamento contabile, che non si confondono con quelle di natura civilistica (cfr. Sez.I, n.166/1994). Occorre considerare, infatti, come il giudizio civile di risarcimento e quello di responsabilità amministrativa per danno erariale si muovano su piani distinti, sia perché finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perché diversi sono i parametri normativi di riferimento.

In sostanza, la responsabilità civile e quella amministrativa-contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto evento (lesioni irreversibili gravemente invalidanti alla minore) si fondano su presupposti e struttura affatto diversi.

Ciò posto, nel presente giudizio il nesso causale, fra i ritardi lamentati nell'effettuazione del parto cesareo e le gravi patologie di cui è affetta la minore, pur riguardando strutturalmente la fattispecie di illecito civile e già oggetto di sentenza di condanna da parte dell'A.G.O., può essere liberamente valutato da questo Giudice ai diversi fini dell'acclaramento di responsabilità amministrativa.

Giova al riguardo evidenziare che in materia di responsabilità medica, la valutazione della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e condotta antiggiuridica del medico va effettuata sulla base del criterio secondo cui assume rilevanza l'"*alto o elevato grado di credibilità razionale*" o "*probabilità logica*". In altri termini, il nesso causale sussiste nel caso in cui alla stregua del giudizio condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero, si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore, ovvero, con minore intensità lesiva.

Tanto premesso, nel merito è da rilevare che non si ravvisa nella relazione dei CTU la contraddittorietà lamentata dai patroni della convenuta. L'aver quei consulenti ritenuto che "*...il ritardo nell'espletamento del parto mediante taglio cesareo abbia influito in*

maniera determinante a cagionare il danno cerebrale sofferto dalla minore e le conseguenze a carattere permanente ora riscontrabili” non pare in insanabile contrasto con la precedente affermazione che ritiene plausibile -ma non comprovata con certezza dalle caratteristiche dei tracciati cardiotonici del 10 e del 14.010.1994- anche l’ipotesi che la suddetta sofferenza ipossico-ischemica cerebrale fosse insorta già da alcuni giorni prima della nascita.

In altri termini, l’iter argomentativo dei consulenti contiene due asserzioni connotate da un diverso grado di valutazione del nesso di derivazione tra causa e effetto e, segnatamente: *certezza* con riferimento alla valenza determinativa del ritardo nel cagionare danno cerebrale alla minore, *possibilità* riguardo all’ipotesi che la sofferenza fetale fosse in atto già da alcuni giorni. Occorre, peraltro, precisare che le due affermazioni non si escludono a vicenda nel senso che, anche ammettendo come verificata l’ipotesi ritenuta dai CTU solo plausibile, per ciò solo non verrebbe meno la validità della conclusione che imputa al ritardo nell’esecuzione dell’intervento la causa fondamentale delle gravi lesioni riportate dalla minore.

Ciò posto, è da rilevare che a una diversa conclusione rispetto agli esiti dei CTU, pervengono i consulenti di parte, sostenendo nelle loro relazioni, con ampie argomentazioni, che l’esame dei tracciati fa ritenere già in atto una sofferenza fetale al momento del ricovero della partorientente.

Orbene, il Collegio, considerando condivisibile il giudizio formulato dai CTU, giacché razionale e congruo sotto il profilo della motivazione, e parzialmente accogliendo anche il giudizio espresso dai consulenti di parte in quanto suffragato da probabilità statistica e probabilità logica, ritiene che il ritardo nell’intraprendere il necessario intervento sia stato causa determinante per l’insorgenza delle gravi lesioni alla nascita ma, anche, che una sofferenza fetale possa essere stata già in atto al momento del ricovero ed aver funto da fattore concausale.

5. La difesa afferma l’insussistenza di qualsiasi responsabilità della convenuta asserendo che la stessa ha agito nell’assoluto rispetto dei propri doveri e, comunque, con prudenza e diligenza in conformità alle buone regole della professione sanitaria.

In particolare si assume che:

- a) il presunto ritardo nell'esecuzione dell'esame amniotico -eseguito alle ore 19,45, cioè, oltre un'ora dopo l'effettuazione del tracciato cardiocografico- come il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo, siano dalla relazione dei CTU essenzialmente ricondotti all'inadeguatezza delle strutture operatorie dell'Ospedale di Tarquinia;
- b) l'addebito formulato dall'A.G.O. di aver informato con ritardo il primario della necessità di procedere all'intervento di taglio cesareo, sia basato su un sostanziale travisamento dei fatti di quel Giudice che non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie dalle quali, invece, si evincerebbero le telefonate della convenuta in due momenti temporali, alle 18,37 per riferire dell'esito dell'esame cardiocografico, e, alle 20,03 per la convocazione del primario quale chirurgo reperibile per l'esecuzione dell'intervento;
- c) l'intervento operatorio di taglio cesareo richiede necessariamente la partecipazione di due chirurghi, in quanto necessariamente da realizzare a quattro mani, pena grave rischio per la vita della puerpera secondo consolidata letteratura medica e, conseguentemente, non sarebbe fondato l'addebito formulato alla convenuta dalla Procura regionale di questa Corte per la mancata esecuzione dell'intervento senza attendere l'arrivo del primario.

5.1. Le conclusioni difensive non possono essere condivise, giacché, il Collegio ravvisa nel complessivo contegno tenuto nella vicenda dalla convenuta una condotta connotata da colpa grave.

Si premette che, in termini generali, l'essenza della responsabilità colposa è sintetizzabile nel riferimento alla prevedibilità dell'evento lesivo e alla sua prevenibilità attraverso l'osservanza della regola cautelare violata. In applicazione del citato assunto, può essere ascritto all'autore a titolo di colpa grave non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva, ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva. Da ciò consegue che l'accertamento relativo ad una fattispecie colposa presenta ineluttabilmente una dimensione ipotetica connessa alla verifica -logicamente successiva a quella già svolta concernente la sussistenza del

rapporto causale e affermata alla luce degli esiti delle perizie consulenziali- della evitabilità dell'evento in presenza di una condotta in linea con la regola cautelare.

In particolare, la responsabilità per colpa grave dei sanitari si manifesta con la mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista e, comunque, in presenza di ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle loro cure. Ritiene, inoltre, il Collegio che la colpa grave deve essere valutata con tanto maggior rigore, quanto maggiori e più elevate siano le funzioni e la qualificazione professionale dell'agente.

Nel merito delle argomentazioni difensive,

a) in ordine al ritardo nell'esecuzione dell'esame amniotico e di quello nell'esecuzione del taglio cesareo, si osserva che -contrariamente a quanto asserito dalla difesa- esso è ricondotto dalla relazione dei CTU solo in parte all'inadeguatezza delle strutture operatorie dell'Ospedale di Tarquinia, peraltro, già considerata dalla Procura attrice in sede di ripartizione del danno. Con specifico riferimento, poi, al ritardo con il quale si era proceduto all'esecuzione del taglio cesareo, la CTU ne attribuisce esplicitamente la responsabilità alla convenuta ed al primario della divisione di ostetricia e ginecologia. In tal senso, peraltro, depone anche l'escussione quale teste -avvenuta in sede civile- dell'anestesista, il quale ha rappresentato di aver iniziato l'induzione dell'anestesia alle ore 20,30 circa, e, che dopo 4 minuti dalla sua somministrazione avrebbe potuto iniziarsi l'intervento il quale, invece, aveva luogo solo alle ore 21,22 per attendere l'arrivo del primario.

b) Con riferimento all'addebito formulato dall'A.G.O. alla convenuta di aver con ritardo informato il primario della necessità di procedere all'intervento di taglio cesareo, non ritiene il Collegio di poter diversamente opinare in considerazione che, nonostante risultino effettuate dalla convenuta due telefonate e, segnatamente, alle 18,37 e alle 20,03, le stesse erano dirette a utenze diverse, avendo la prima quale destinatario un'utenza fissa (corrispondente ad uno studio medico) e sola la seconda il cellulare del primario. Quest'ultimo, peraltro, negava la circostanza di essere stato contattato alle

18,37 affermando di avere avuto notizia dell'emergenza in atto per la prima volta alle 20,03. Orbene, ritiene questo Giudice che l'unico contatto di cui si abbia prova certa sia avvenuto alle ore 20,03, laddove l'urgenza rivestita dalla situazione, di cui si aveva contezza già all'atto del ricovero della partoriente, avrebbe richiesto ben maggiore sollecitudine.

c) In merito al tempo, intercorso dal momento (ora 20,34) in cui era possibile intraprendere l'intervento di parto cesareo e il momento (ore 21,22) in cui effettivamente aveva inizio, trascorso nell'attesa dell'arrivo del primario, si osserva quanto segue.

L'esigenza che, secondo la letteratura medica, lo specifico intervento operatorio sia svolto con la partecipazione di due chirurghi, in quanto necessariamente da realizzare *a quattro mani*, pena grave rischio per la vita della puerpera, non esclude che in una situazione connotata da indifferibile urgenza -come quella in esame- appariva doveroso l'intervento immediato della convenuta al fine di limitare i danni che la nascita poteva riportare dalla protrazione dello stato patologico. In altri termini, tra un pericolo potenziale, previsto dalla letteratura medica nel caso di parto cesareo non eseguito *a quattro mani*, e un pericolo reale, chiaramente manifestato dagli esami svolti e contemplato dal protocollo medico come richiedente un immediato intervento dei sanitari, si ritiene non possa dubitarsi che avrebbe dovuto prevalere il secondo determinando a una condotta attiva. L'opportunità di eseguire l'intervento *a quattro mani* per meglio garantirne la riuscita, infatti, non può giustificare l'inerzia del sanitario in presenza di un quadro clinico di particolare gravità e connotato da indifferibile urgenza.

Nella circostanza, la convenuta che rivestiva la funzione di "aiuto" era titolare di un'autonoma posizione di garanzia nei confronti della paziente e avrebbe dovuto procedere all'intervento, giacché, non ulteriormente procrastinabile.

Alla luce di ciò, si ritiene che il comportamento della convenuta sia espressivo di colpa grave per aver omesso di avvisare il primario dell'emergenza in atto con la dovuta

sollecitudine e per aver procrastinato un intervento di parto cesareo che, invece, era da intraprendere con immediatezza.

6) La difesa, in subordine, deduce l'insussistenza di responsabilità della convenuta per ulteriore interruzione del nesso di causalità. In particolare, si assume che l'inadeguata organizzazione dei turni di presenza, dei turni di reperibilità delle diverse "professionalità" sanitarie occorrenti per effettuare l'intervento di parto cesareo e delle attrezzature disponibili, siano tali da interrompere il nesso di causalità fra l'attività della convenuta ed i ritardi ravvisati per l'inizio dell'intervento stesso.

6.1) L'assunto difensivo non può essere condiviso. L'inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria, rilevata anche dai CTU e della quale la Procura attrice ha tenuto in debito conto in sede di ripartizione del danno, non può essere ritenuta causa assorbente dell'evento dannoso per l'evidente ragione che -come prima evidenziato- l'intervento di parto cesareo effettuabile già alle ore 20,34 veniva intrapreso solo un'ora dopo circa per la decisione della convenuta di attendere l'arrivo del primario. La causa di siffatto ritardo, quindi, è da riportare esclusivamente alla sfera volitiva della convenuta senza che, al riguardo, possano aver minimamente inciso le pur rilevate inadeguatezze organizzative.

7) La difesa contesta la quantificazione del danno con riferimento al concorso della convenuta, assumendo che la sua responsabilità nella vicenda non sarebbe comparabile a quella ben maggiore del primario ed a quella della struttura ospedaliera.

7.1) Le deduzioni difensive non sono accoglibili, ritenendosi la ripartizione del danno proposta dalla Procura attrice ragionevole ed equa, anche se la concreta determinazione della quota di danno da attribuire alla convenuta dovrà tener conto - come in precedenza rilevato- della riconosciuta sussistenza di un fattore concausale nella verifica delle gravi lesioni subite dalla minore.

8) Conclusivamente, si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi integranti la responsabilità amministrativa e, segnatamente, il danno erariale, il rapporto di servizio tra la convenuta e l'ente danneggiato, il nesso di causalità tra la condotta tenuta e i danni subiti dall'ente e, infine, l'elemento soggettivo della colpa grave. Con riferimento

alla quota di danno da attribuire alla convenuta, il Collegio, riconosciuta la sussistenza di un fattore concausale, ritiene conforme ad equità determinarla nella misura di 1/6 del valore totale del danno subito dall'ente e, cioè, in euro 270.267,24. La domanda della Procura attrice va, pertanto, accolta solo parzialmente.

La convenuta deve essere, altresì, condannata al pagamento, sull'importo addebitato, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

1. RIGETTA l'istanza di sospensione del giudizio e le istanze di approfondimenti istruttori;

2. CONDANNA la dott.ssa Patricia Susan W., nata il 14.02.1951 negli Stati Uniti d'America, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, dell'importo di euro 270.267,24 (duecentosettantamiladuecentosessantasette/24) nonché al pagamento, su tale somma, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Condanna, infine, la predetta al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro ...274,71..... (duecentosettantaquattro/71).....

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2009.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Ref. Giuseppe Di Benedetto

F.to Pres. Sez. Mario RISTUCCIA

Depositata il 12 gennaio 2010.

P. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to dott. Francesco MAFFEI